

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 273}

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato BRESSA

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
recante nuove norme sulla cittadinanza

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riprende il lavoro svolto dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati nella XV e XVI legislatura. Le « nuove norme sulla cittadinanza » pongono una serie di questioni di straordinaria importanza, che ci devono fare riflettere su questioni fondamentali di tipo politico, costituzionale, normativo.

Di tipo politico. Questioni politiche di fondo, dirimenti, visioni politiche profonde, costitutive del processo democratico. I diritti fondamentali umani, civili e politici non possono essere mai considerati « fuori agenda » nella discussione politica, perché negare il carattere politico delle discussioni sui diritti riducendole a questioni di interpretazione di disposizioni significa esprimere una profonda sfiducia nella politica. Ma il punto è che il muta-

mento economico, sociale, culturale, scientifico, religioso, tecnologico dei modi di vivere, di convivere, di sentire e consentire, chiede politica, perché non sono in gioco solo i nostri interessi, ma anche le nostre identità.

Se allora si intende per cittadinanza il rapporto politico fondamentale tra un individuo e l'ordine politico giuridico nel quale si inserisce, dobbiamo chiedere alla politica di costruire le condizioni per cancellare quella specie di lotteria sociale che impedisce alle persone di usare delle loro libertà per perseguire una compiuta realizzazione della propria vita, un pieno sviluppo della propria persona.

Modificare la disciplina della cittadinanza per gli stranieri residenti in Italia significa restituire loro quell'eguaglianza di opportunità che l'articolo 3 garantisce a

tutti i cittadini. Eguaglianza di opportunità, che deriva dalla pari capacità giuridica, cioè eguale capacità di essere titolari di diritti e di doveri che, si ripete, l'articolo 3 garantisce a tutti i cittadini.

Peter Habermas sostiene che la dignità umana costituisce la premessa antropologica dello Stato costituzionale e del diritto statale.

Affrontare il tema della cittadinanza mette a nudo la propria visione della forma di Stato, dei modi in cui si estrinseca la potestà sovrana e quindi dei rapporti che intercorrono tra cittadini e detentori del potere. Per questo la legge sulla cittadinanza non è una legge tra le tante, ma è una legge che misura la nostra cultura democratica, la nostra consapevolezza giuridica, la nostra misura di umana civiltà. Così come misura la nostra capacità di rapportarci con le sfide dello Stato costituzionale di diritto.

Il costituzionalismo non è solo una conquista e un lascito del secolo scorso (forse il più importante). Esso è soprattutto un programma normativo per il futuro. Nel senso che i diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle carte internazionali devono essere garantiti e concretamente soddisfatti: e proprio il garantismo è l'altra faccia del costituzionalismo, perché riguarda la capacità legislativa di garantire il massimo grado di effettività ai diritti costituzionalmente riconosciuti.

Arriviamo così a un'altra questione di fondo sulla quale riflettere nelle discussioni su questo provvedimento, il tipo di legge che vogliamo approvare.

Montesquieu nel suo « Spirito delle leggi » ritiene fondamentale che le leggi, oltre che rifarsi al grado di libertà che la Costituzione può permettere, siano coerenti con lo scopo del legislatore e con l'ordine delle cose su cui sono stabilite. Ora, l'ordine delle cose al quale fare riferimento si evince dai seguenti dati (si fa riferimento ai dati 2004 per comparazione conforme con dati di altri Paesi; nel 2005 peraltro le concessioni sono salite a 19.226, di cui 11.854 per matrimonio e 7.412 per residenze).

Vediamo i dati comparati 2004: in Italia, su 3,5 milioni di stranieri regolari (con un peso crescente dal 10 al 20 per cento dei minori), abbiamo avuto 12.000 nuovi cittadini (di cui solo 1.948 per residenza), ovvero 3 su 100; in Francia sono stati 29 su 100, in Gran Bretagna 25 su 100, in Olanda 17 su 100, in Germania 12 su 100 e in Spagna 10 su 100. Il tasso di « formazione » dei nuovi cittadini è da 3 a 10 volte più alto che in Italia. Allora lo scopo del legislatore è quello di cambiare le regole per consentire un percorso certo e trasparente per l'acquisizione della cittadinanza, per favorire il percorso di integrazione di coloro i quali hanno scelto di vivere nel nostro Paese.

Le innovazioni di maggiore importanza apportate alla disciplina della cittadinanza dalla proposta di legge in esame sono di tre tipi:

a) la previsione di chiare agevolazioni per l'acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri nati sul territorio della Repubblica;

b) la previsione di un nuovo regime per l'acquisizione della cittadinanza da parte dei minori stranieri;

c) un nuovo e più garantistico percorso per l'acquisizione della cittadinanza, denominato « attribuzione », che si affianca al tradizionale procedimento di concessione, previsto nella legge attuale.

Fa da corona a queste innovazioni di maggior rilievo una serie di interventi ulteriori dalla portata tutt'altro che trascurabile.

Nel complesso, pur restando formalmente configurata come modificazione della legge vigente, la nuova disciplina ridisegna incisivamente i meccanismi per l'attribuzione della cittadinanza, modernizzando regole ormai divenute obsolete e adeguandole a condizioni sociali che dal 1992 a oggi sono sensibilmente mutate e che caratterizzano ormai l'Italia come un Paese di immigrazione.

Per quanto riguarda le norme sull'acquisto della cittadinanza, l'ordinamento

italiano si è storicamente ispirato al criterio dello *jus sanguinis*, conformemente a una concezione etnico-culturale di nazione a lungo prevalente nella nostra tradizione (si ricordi la definizione di Manzoni in *Marzo 1821*: «una d'armi, di lingua, d'altari, di memorie, di sangue, di cor») e in coerenza con l'assenza di significative ondate di immigrazione in Italia nell'ultimo millennio. In questo contesto, l'acquisizione della cittadinanza per vie diverse dalla trasmissione *jure sanguinis* poteva essere lasciata alle procedure relativamente eccezionali della *juris communicatio*, da un lato, e della concessione dall'altro.

La presenza — via via sempre più stabile — di cittadini di altri Paesi sul territorio italiano pone a questo sistema sfide che si sono venute delineando solo negli ultimi due decenni. Si tratta di problemi noti ad altri Paesi occidentali, dapprima americani, e più di recente anche europei. L'esigenza di base è quella della piena integrazione sociale dei cittadini stranieri che scelgono di vivere e lavorare sul territorio italiano, offrendo al nostro Paese un essenziale contributo, senza il quale interi settori della nostra economia e porzioni rilevanti della vita quotidiana di molte persone non sarebbero più sostenibili. Nonostante che anche lo straniero sia titolare di una serie ormai molto ampia di diritti fondamentali, la piena parità di diritti è possibile solo con l'acquisizione della cittadinanza. Di qui l'esigenza di regole nuove, che rendano più agevole l'accesso allo *status* di cittadino italiano, ma che al tempo stesso, in un'epoca segnata drammaticamente dal tema della sicurezza/insicurezza, consentano alle autorità competenti quelle verifiche cautelative che evitino il sorgere di più gravi pericoli per la sicurezza nazionale. Sullo sfondo sta il delicato rapporto fra integrazione e cittadinanza, circa il quale è probabilmente errato ogni approccio estremo: sia quello che richiede che lo straniero, per diventare cittadino, sia già integrato, sia quello che concepisce la cittadinanza come volano dell'integrazione, escludendo ogni

verifica sull'esistenza di un percorso nella direzione di essa. Questo progetto di legge sceglie una terza via e concepisce la cittadinanza al tempo stesso come punto di arrivo di un percorso di integrazione sociale e culturale già avviato e come punto di partenza per un approfondimento e per il completamento di esso. Del resto l'integrazione più che un risultato è un processo molto graduale e forse mai del tutto compiuto (all'estremo, nemmeno per chi cittadino già è), stante il carattere inevitabilmente dialettico del rapporto fra individuo e contesto sociale.

Il primo istituto innovativo è rappresentato da una chiara agevolazione ai fini dell'acquisto della cittadinanza per individui nati sul territorio italiano da genitori stranieri, residenti in Italia al momento della nascita. Il progetto di legge in esame tende verso lo *jus soli*, pur non raggiungendolo per ragioni prudenziali.

La nascita sul territorio italiano dà diritto all'acquisto della cittadinanza in presenza di due condizioni sostanziali (fra loro alternative) e di una condizione procedimentale:

a) nascita sul territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia da almeno cinque anni;

b) nascita sul territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e vi risieda legalmente da almeno un anno;

c) dichiarazione di volontà di uno dei genitori nell'atto di nascita.

Si esclude in questo caso che la cittadinanza possa essere acquisita per la mera nascita sul territorio nazionale, che in un'epoca di spostamenti continui di popolazioni può essere quasi casuale e scollegata dall'intento della famiglia del minore di risiedere legalmente in Italia. Ma si prevedono termini di breve durata oltre i quali la sostanza dello *jus soli*, anche se non la sua forma, trova accoglimento. Si

consideri inoltre che i figli di stranieri che nascessero in Italia senza rientrare nelle condizioni ora viste potrebbero beneficiare dell'accesso alla cittadinanza previsto a certe condizioni per i minori.

Il meccanismo della dichiarazione di volontà è finalizzato a evitare che la cittadinanza sia acquisita anche in casi in cui i genitori non desiderano che il figlio diventi cittadino italiano. Al tempo stesso si salvaguarda l'interesse di quest'ultimo, consentendogli di divenire cittadino mediante apposita dichiarazione entro due anni dal compimento della maggiore età.

Il secondo meccanismo attraverso cui questo progetto di legge intende avvicinare l'Italia a un regime di *jus soli* è quello previsto dall'articolo 2. In tale articolo, infatti, si consente al minore straniero nato in Italia o entratovi prima del compimento del quinto anno di età di diventare cittadino al compimento della maggiore età, mediante una dichiarazione da rendere entro un anno da tale ultima data. In tal modo si consente ai cittadini stranieri nati in Italia, ma che non abbiano potuto utilizzare il percorso di cui all'articolo 1 in quanto i loro genitori non erano residenti legalmente da almeno cinque anni, di acquisire comunque la maggiore età, e analoga opportunità è offerta a chi sia giunto nel territorio italiano in tenera età.

Già con il meccanismo da ultimo citato si è iniziato ad analizzare le procedure che il progetto di legge prevede per agevolare l'acquisizione della cittadinanza da parte dei soggetti che sin dalla minore età si trovino sul territorio italiano. Per quanto riguarda il minore straniero legalmente residente in Italia, l'acquisto si produce in presenza di due condizioni sostanziali alternative fra loro e di una condizione formale:

a) la frequenza di un corso di istruzione primaria o secondaria (di primo grado o superiore) presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione;

b) un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale;

c) l'istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà.

Anche in questo caso la condizione procedimentale può essere soddisfatta in seguito, dal diretto interessato, mediante apposita istanza entro due anni dal compimento della maggiore età, qualora la richiesta non sia stata a suo tempo presentata dai genitori.

A chiusura di un sistema finalizzato ad agevolare l'acquisizione della cittadinanza da parte dei minori — tipologia che nel contesto della diffusione degli affidamenti e delle adozioni internazionali presenta talora fenomenologie molto varie — è posta la disposizione dell'articolo 10 del progetto di legge in esame, che prevede che la cittadinanza possa essere concessa al « minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età ». Fra l'altro questa disposizione ambisce a incentivare i processi di scolarizzazione, e quindi di integrazione sociale, dei giovani nomadi.

La novità fondamentale del progetto di legge riguarda comunque la procedura per l'acquisizione della cittadinanza da parte di stranieri adulti legalmente residenti sul territorio italiano. Attualmente il canale a disposizione di tali soggetti presenta una duplice caratteristica:

a) si tratta di un procedimento di tipo concessorio, il cui esito è rimesso alla totale discrezionalità dell'amministrazione competente (la quale effettivamente la esercita: si vedano i sorprendenti dati sulle concessioni e i dinieghi ogni anno);

b) il periodo di soggiorno sul territorio italiano è pari a un minimo di dieci anni. Questo termine diventa di fatto di almeno dodici, se non di tredici anni, considerato il tempo di cui il Ministero dell'interno si serve per condurre a buon fine i procedimenti di concessione. Se si considera che spesso la residenza legale

segue come *status* a un periodo di residenza non legale, la cittadinanza può essere acquisita solo dopo un periodo di almeno quindici anni e il relativo procedimento è del tutto sottratto alle più basilari esigenze di garanzia, legalità e certezza del diritto.

Il presente progetto di legge lascia sostanzialmente immutato il canale di acquisizione della cittadinanza rappresentato dal procedimento di concessione, e non modifica il termine di dieci anni per presentare istanza in tale procedimento. Il progetto di legge crea invece un percorso diverso, che si affianca alla concessione, ma che obbedisce a una logica e a un'ispirazione completamente diversi. Si tratta del procedimento per l'«attribuzione» della cittadinanza. Con tale denominazione si designa un procedimento che si distingue sia dai meccanismi tendenzialmente automatici di acquisizione della cittadinanza (per nascita, a seguito di frequenza di un ciclo scolastico, a seguito di matrimonio) sia dal procedimento di tipo concessorio. Il procedimento per l'attribuzione della cittadinanza configura un *iter* nel quale esiste un vero e proprio diritto soggettivo all'acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero, anche se condizionato al possesso di una serie significativa di requisiti. Tali requisiti sono sia di tipo positivo sia di tipo negativo.

I requisiti di tipo positivo includono la residenza legale sul territorio italiano per almeno cinque anni; il possesso di un livello reddituale minimo; una verifica dell'integrazione linguistica e sociale dello straniero sul territorio della Repubblica (consistente in un controllo di base della lingua italiana, in una conoscenza sufficiente della vita civile dell'Italia e nella conoscenza dei principi fondamentali di storia, cultura, educazione civica e Costituzione del nostro Paese). Vi è poi una condizione ulteriore — che funziona come requisito di efficacia del provvedimento di attribuzione della cittadinanza — rappresentata dal giuramento di osservanza della Costituzione e di rispetto della pari

dignità sociale dei cittadini, con il quale lo straniero cui sia attribuita la cittadinanza si impegna solennemente a rispettare e a promuovere i valori fondanti della convivenza civile dell'Italia repubblicana. Le modalità e i titoli idonei a verificare i requisiti ora indicati non sono definiti direttamente dalla legge, ma rimessi al regolamento di attuazione.

A tali requisiti positivi se ne affiancano alcuni negativi, vale a dire cause di esclusione dall'attribuzione della cittadinanza (o di sospensione del procedimento di attribuzione). Nella legge attualmente vigente, cause di questo tipo non sono previste nel procedimento di concessione, proprio per l'ampia discrezionalità di cui gode l'autorità concedente nel valutare se concedere o meno la cittadinanza. Cause di questo tipo sono invece previste nel procedimento di acquisizione della cittadinanza per *juris communicatio*. È necessario che esse siano previste anche nel procedimento di attribuzione, nel quale l'acquisizione della cittadinanza è, come si è accennato, un diritto soggettivo, anche se condizionato. Per questa ragione l'articolo 6 del progetto di legge prevede un'articolata rete di motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza. Fra essi essenzialmente la condanna a reati di particolare disvalore sociale. L'articolo ha cura di precisare che, ove intervengano misure cautelari per reati dello stesso tipo, si determina la sospensione del procedimento di attribuzione.

L'articolo 9 del progetto di legge prevede poi due meccanismi di salvaguardia, connessi all'esigenza di garanzia della sicurezza nazionale così tipica dell'attuale fase storica. Così, da un lato la pericolosità del richiedente legittima il Ministro dell'interno a respingere l'istanza di attribuzione, ma con l'obbligo di dare comunicazione al Consiglio dei ministri del decreto motivato di reiezione. L'istanza può però essere riproposta decorsi due anni. D'altro lato lo stesso articolo prevede l'ipotesi che la particolare posizione dell'istante renda necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla sua pericolosità: per tale caso è previsto che il

Ministro dell'interno possa sospendere il procedimento per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.

Accanto a quelle indicate, che sono senza dubbio le innovazioni di maggior rilievo, ne vanno segnalate altre, peraltro non marginali: la ridefinizione delle regole dell'acquisizione della cittadinanza per *juris communicatio*; la già ricordata previsione di un'apposita formula di giuramento; la previsione della regola generale dell'ammissibilità della doppia cittadinanza; la previsione di una serie di ipotesi di riacquisto o di acquisto della cittadinanza per gli italiani emigrati all'estero e per i loro discendenti.

Merita spendere qualche parola per segnalare lo spirito che regge la nuova disciplina dell'acquisizione della cittadinanza per *juris communicatio*, ovvero a seguito di matrimonio o adozione di maggiorenni, per riprendere la rubrica dell'articolo 3 del progetto di legge.

Nel caso di matrimonio di un non cittadino con un cittadino si richiede — a evitare la frode alla legge — la presenza di due condizioni alternative:

a) la residenza legale da almeno due anni nel territorio della Repubblica da parte del coniuge che acquisisce la cittadinanza;

b) l'acquisizione della stessa dopo tre anni dal matrimonio se l'aspirante cittadino risiede all'estero.

In entrambi i casi è prevista la riduzione dei termini della metà in presenza di figli nati o adottati da entrambi i genitori. In caso di scioglimento o annullamento del matrimonio prima del decorso del termine idoneo a far maturare le condizioni per la *juris communicatio*, lo straniero può integrare l'istanza per l'acquisizione della cittadinanza indicando il possesso di titoli alternativi, idonei a consentirgli di utilizzare uno degli altri percorsi previsti dalla legge per l'acquisizione della cittadinanza.

Va segnalata, infine, la previsione di procedure finalizzate a consentire l'acquisto e il riacquisto della cittadinanza da parte di cittadine italiane che l'abbiano perduta per aver contratto matrimonio con cittadino straniero e da parte di discendenti di tali cittadine. Tale disposizione sottolinea che il *favor* per il principio dello *jus soli* e per l'acquisizione della cittadinanza che permea il progetto di legge in commento non fa venir meno i legami con i numerosi emigrati italiani all'estero, anche con quelli emigrati da tempo e che in virtù di alcune peculiarità della legislazione pregressa abbiano perso o non acquisito la cittadinanza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Nascita).

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *b-bis*) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni;

b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente risieda, senza interruzioni, da almeno un anno ».

2. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *2-bis*. Nei casi di cui alle lettere *b-bis*) e *b-ter*) del comma 1, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore e risultante nell'atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma *2-bis*, i soggetti di cui alle lettere *b-bis*) e *b-ter*) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età ».

ART. 2.

(Minori).

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:

«2. Lo straniero nato in Italia o entrato entro il quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di volere acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

2-ter. Il minore di cui al comma *2-bis*, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiarare, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana ».

ART. 3.

(Matrimonio e adozione di maggiorenne).

1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«ART. 5. — 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica,

oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

3. Qualora, successivamente alla presentazione dell'istanza per l'attribuzione della cittadinanza ai sensi del comma 1, intervenga lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero la separazione personale dei coniugi, lo straniero che sia in possesso dei requisiti per l'attribuzione o la concessione della cittadinanza ad altro titolo può presentare la relativa documentazione integrativa al prefetto competente per territorio in base alla residenza dell'istante entro trenta giorni dalla data dello scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o della separazione personale dei coniugi. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di trentasei mesi dalla data della presentazione della prima istanza.

4. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana quando, successivamente all'adozione, risiede legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, da almeno cinque anni ».

ART. 4.

(Attribuzione della cittadinanza).

1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis.* — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-*ter*, acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repub-

blica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) lo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;

b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

c) lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a cui sia stato riconosciuto lo *status* di rifugiato ».

ART. 5.

(Verifica dell'integrazione linguistica e sociale dello straniero).

1. Dopo l'articolo 5-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 5-*ter.* — 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, lettera *a)*, è condizionata alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio della Repubblica. La verifica dell'integrazione linguistica è riscontrabile dal possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa.

2. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le regioni e gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25, sono determinati i titoli idonei ad attestare il possesso del livello della conoscenza della lingua italiana di cui al comma 1, nonché le attività il cui svolgimento costituisce titolo equipollente. Con le medesime modalità sono determinati la documentazione da allegare all'istanza, ai fini dell'attestazione dei requisiti di cui al comma 1, le modalità del colloquio diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti medesimi, nonché i casi straordinari di giustificata esenzione dal loro possesso.

4. L'acquisizione della cittadinanza italiana impegna il nuovo cittadino al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana ».

ART. 6.

(Motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza).

1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-*bis*, 5 e 5-*bis*:

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;

c) la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria

straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

d) la dichiarazione di delinquenza abituale;

e) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

2. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l'istanza riguarda un minore condannato a una pena detentiva non superiore a due anni.

3. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettere *c)* ed *e)*, è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, nei casi di cui all'articolo 5, ovvero dal procuratore generale del distretto nel quale è compreso il comune di residenza dell'interessato, nei casi di cui agli articoli 4, comma *2-bis*, e *5-bis*.

4. La riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna.

5. L'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, ovvero l'inizio dell'azione penale, per uno dei reati indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1, ovvero l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera *c)* del comma 1, ovvero i provvedimenti che dispongono l'arresto o la cattura o il trasferimento o il rinvio a giudizio oppure la sentenza di condanna anche non definitiva pronunciati ai sensi dei rispettivi Statuti dai Tribunali di cui al comma 1, lettera *e)*, determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. Il procedimento è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archivia-

zione ovvero del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all'interessato ».

ART. 7.

(Decreto di attribuzione della cittadinanza).

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:

« 1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, su istanza dell'interessato.

1-bis. Le istanze proposte ai sensi degli articoli 4, comma *2-bis*, 5, *5-bis* e 9 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare ».

ART. 8.

(Procedura di reiezione delle istanze).

1. L'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 4, comma *2-bis*, dell'articolo *5-bis*, comma 1, e dell'articolo 7, comma 1, ove sussistano motivi preclusivi indicati all'articolo 6 ».

ART. 9.

(Reiezione per motivi di sicurezza della Repubblica).

1. Dopo l'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. *8-bis.* — 1. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno, su parere

conforme del Consiglio di Stato, respinge con decreto motivato l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 1-*bis*, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità del richiedente per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno sospende il procedimento per l'attribuzione della cittadinanza per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'istanza respinta ai sensi del presente articolo può essere riproposta decorsi due anni dalla data del decreto di reiezione ».

ART. 10.

(Concessione della cittadinanza).

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età »;

b) la lettera d) è abrogata;

c) alla lettera e), la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « tre »;

d) alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 ».

2. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Ai fini della concessione della cittadinanza ai sensi dei commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 2, l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito ».

ART. 11.

(Giuramento).

1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — 1. Il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento. Il giuramento è prestato entro un anno dalla data in cui il decreto è comunicato all'interessato.

2. Il nuovo cittadino italiano presta giuramento pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare la Costituzione della Repubblica italiana, di rispettarne i principi fondamentali e di riconoscere i diritti e i doveri dei cittadini e la pari dignità sociale di tutte le persone".

3. In occasione del giuramento viene consegnata al nuovo cittadino una copia della Costituzione della Repubblica italiana ».

ART. 12.

(Doppia cittadinanza).

1. Dopo l'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

« ART. 11-*bis*. — 1. Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera ».

ART. 13.

(Abrogazione del comma 2 dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.

ART. 14.

(Prestazione del giuramento).

1. All'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e la prestazione del giuramento » sono soppresse;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* La prestazione del giuramento di cui all'articolo 10 è resa dinanzi al sindaco del comune di residenza dell'istante, ovvero, in caso di residenza all'estero, dinanzi all'autorità consolare del luogo di residenza, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25.

1-ter. La prefettura-ufficio territoriale del Governo provvede a convocare l'interessato per il giuramento secondo modalità che garantiscano il rispetto del termine di cui all'articolo 10, comma 1 ».

ART. 15.

(Modalità di computo del periodo di residenza legale).

1. Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

« ART. 23-*bis.* — *1.* Ai fini della presente legge, per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di presentazione della relativa dichiarazione anagrafica resa dal soggetto interessato al competente ufficio comunale, qualora ad

essa consegua la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente.

2. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni:

a) per almeno un anno, chi in tale periodo abbia trascorso all'estero periodi complessivamente non superiori a novanta giorni;

b) per almeno cinque anni, chi in tale periodo abbia trascorso all'estero periodi complessivamente non superiori a novanta giorni nell'ultimo anno e a quattrocentocinquanta giorni nel quinquennio ».

ART. 16.

(Modifica all'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ».

ART. 17.

(Riordino della disciplina di attuazione).

1. Il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare e ad accorpate in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 16 della presente legge.

3. Il regolamento di cui al comma 1 reca le disposizioni di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificata dalla presente legge, disciplina i procedimenti amministrativi per la concessione e per l'attribuzione della cittadi-

nanza e stabilisce, per la conclusione dei medesimi procedimenti, un termine improrogabile, non superiore a ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 3 dalla presente legge.

ART. 18.

(Disposizioni transitorie).

1. Chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già maturato i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b-bis*) e *b-ter*), e all'articolo 4, comma *2-bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come introdotti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 dalla presente legge, acquista la cittadinanza italiana se effettua una dichiarazione in tal senso entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17 della presente legge.

2. In via transitoria, nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, il termine di cui all'articolo 17, comma 3, è stabilito in misura non superiore a trentasei mesi dalla data di presentazione dell'istanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.

3. Qualora il regolamento di cui al comma 2 non sia adottato nel termine prescritto dall'articolo 17, comma 1, la disposizione transitoria di cui al comma 2 si applica a decorrere dalla scadenza del termine medesimo.

ART. 19.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 8.935.274 per l'anno 2013, in euro 14.119.210 per l'anno 2014 e in euro 34.055.585 a decorrere dall'anno 2015, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 2,00



17PDL0005870